

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI E REATTIVI NECESSARI INERENTI A DOSAGGI DI
FARMACOTOSSICOLOGIA CLINICA
OCCORRENTE ALL'AOU "MAGGIORE DELLA CARITA"
AFFERENTE ALLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE4
PIEMONTE NORD - EST**

(Gara numero: 5224981EB5)

**NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva Comunitaria 2004/18/CEE
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163**



SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI	4
Art. 1. Premessa	4
Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto.....	4
Art. 3. Normativa di riferimento	5
Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare.....	5
Art. 5. Informazioni	5
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA	7
Art. 6. Oggetto ed ammontare dell'appalto.....	7
Art. 7. Sopralluogo obbligatorio	7
Art. 8. Soggetti ammessi alla gara	8
Art. 9. Requisiti di partecipazione alla gara.....	8
Art. 10. Avvalimento	10
Art. 11. Garanzia a corredo dell'offerta	11
Art. 12. Tipologia della documentazione amministrativa	12
Art. 13. Documentazione tecnica	14
Art. 14. Compilazione dell'offerta economica.....	16
Art. 15. Validità dell'offerta	18
Art. 16. Composizione e trasmissione del plico.....	18
Art. 17. Procedura e criterio di aggiudicazione.....	19
Art. 18. Elementi di valutazione e fattori ponderali.....	20
Art. 19. Modalità di svolgimento della gara - Sedute di gara	23
Art. 20. Aggiudicazione	25
Art. 21. Criterio teleologico	26
Art. 22. Ulteriori regole	26
Art. 23. Informativa per il trattamento dei dati personali.....	26
Art. 24. Adempimenti necessari alla stipula del contratto	28
PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE.....	29
Art. 25. Norme regolatrici.....	29
Art. 26. Oggetto	29
Art. 27. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	29
Art. 28. Importo contrattuale.....	30
Art. 29. Durata dell'appalto	30
Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	30
Art. 31. Obblighi di riservatezza.....	31
Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
Art. 33. Responsabili dell'Azienda ospedaliero universitaria.....	32
Art. 34. Divieto di sospendere o ritardare il servizio – Avvio dell'esecuzione.....	32
Art. 35. Mancanze nel servizio	33
Art. 36. Responsabilità per infortuni e danni	33
Art. 37. Prezzi	34
Art. 38. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti	35
Art. 39. Cauzione definitiva.....	36
Art. 40. Subappalto	37
Art. 41. Verifiche di conformità.....	38
Art. 42. Penali per inadempimento	38
Art. 43. Clausola risolutiva espressa.....	39
Art. 44. Recesso	39
Art. 45. Divieto di cessione del contratto.....	40
Art. 46. Cessione del credito.....	40
Art. 47. Limitazioni a proponibilità di eccezioni	40
Art. 48. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato	41
Art. 49. Notifiche e comunicazioni	41
Art. 50. Spese contrattuali.....	41



Art. 51. Foro competente	41
Art. 52. Oggetto dell'appalto	42
Art. 53. Prestazioni a carico del Fornitore	43
Art. 54. Caratteristiche generali e tecniche	45
Art. 55. Modalità e termini di consegna.....	48
Art. 56. Collaudo	49
Art. 57. Penali	50
Art. 58. Evoluzione dei prodotti.....	50



PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

Art. 1. Premessa

La legge regionale della Regione Piemonte n. 3/2012 ha innovato il sistema delle procedure di acquisizione di beni e servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Piemontesi, attraverso l'istituzione delle "Federazioni Sovrazionali" [acronimo: FS] che, strutturate come Società (consortili) di diritto privato, sono delegate ad esercitare competenze e funzioni sostanzialmente analoghe a quelle di una "Centrale di committenza regionale", prevista dall'art.1 comma 455 Legge 296/2006 e dall'art. 33 Dlgs. 163/2006.

La Federazione Sovrazionale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est s.c. a r.l. (cui afferiscono le AASSLL BI, NO, VC, VCO e l'AOU Maggiore della Carità di Novara), di seguito denominata "Federazione", svolge i compiti di Stazione appaltante della presente procedura di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici e reattivi necessari, inerenti a dosaggi di farmacotossicologia clinica, occorrente all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità di Novara".

La Federazione è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino alla stipula del contratto.

Rientra nella competenza della Federazione la titolarità della gestione giuridico – amministrativa delle seguenti attività contrattuali:

- espletamento della procedura di gara;
- verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- stipula del contratto.

Resta nell'esclusiva competenza dell'AOU "Maggiore della Carità di Novara", di seguito anche semplicemente Azienda, la completa esecuzione del contratto.

Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

Per la presente procedura è designata quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti e dell'art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche "Regolamento di attuazione"), la D.ssa Antonella Valsesia, Referente settore "Servizi" Acquisizione beni e servizi Federazione Sovrazionale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est.

Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino alla data di stipulazione del contratto.

L'AOU Maggiore della Carità provvederà, ai sensi dell'art. 274 del Regolamento di attuazione, a designare il Responsabile del procedimento aziendale. Il Responsabile del procedimento aziendale vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, se del caso contesta al fornitore i disservizi, procede all'applicazione di penali.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento aziendale autorizza, qualora ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

L'Amministrazione dell'Azienda provvederà a nominare, nei casi previsti dall'art. 300 del Regolamento di attuazione, il Direttore dell'esecuzione, cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile del procedimento aziendale sono disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010.



Art. 3. Normativa di riferimento

La presente gara e l'appalto sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia, con particolare riferimento:

- alla Direttiva CEE 2004/18/CE;
- al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- alle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché alle leggi e decreti da essi richiamate;
- alle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Il D. Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 introducendo la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dell'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Pertanto, in riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-ter, D. Lgs. 81/08 la Stazione appaltante ha predisposto un documento (D.U.V.R.I. preliminare – Allegato "F") che contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla prestazione oggetto del contratto presso l'AOU Maggiore della Carità, che potenzialmente potrebbero derivare dall'esecuzione dell'appalto.

Art. 5. Informazioni

I Soggetti interessati possono estrarre ed utilizzare per la presentazione dell'offerta copia del bando di gara, del presente Capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet:

www.fs4.piemontenorddest.it

In tal caso, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente capitolato possono essere richieste unicamente per iscritto a mezzo fax al numero: **0322/844584** oppure via e-mail (provveditorato.gare@asl.novara.it) entro il giorno **09/09/2013 (ore 16.00)**; se richieste in tempo utile,



verranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni al presente capitolato verranno pubblicati sul sito www.fs4.piemontenorddest.it non oltre sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

E' pertanto onere dei Soggetti interessati visitare il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.



PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Capitolato di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Art. 6. Oggetto ed ammontare dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la “fornitura in service di sistemi diagnostici e reattivi necessari, inerenti a dosaggi di farmacotossicologia clinica” occorrente all’AOU Maggiore della Carità, nonché di ogni altro servizio che verrà ritenuto necessario.

I dettagli della fornitura e le modalità di esecuzione del presente appalto sono descritte nel Disciplinare Tecnico del presente Capitolato Speciale (parte IV).

Il valore stimato delle attività sopra indicate, posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere presentata l’offerta - è pari ad € 1.000.000,00 (un milione), IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi.

Art. 7. Sopralluogo obbligatorio

Allo scopo di garantire una corretta formulazione dell’offerta i Soggetti concorrenti devono prendere visione, attraverso idonei sopralluoghi, dei locali e delle aree in cui dovrà essere eseguita la fornitura, alla presenza del personale incaricato dall’Azienda AOU Maggiore della Carità, che rilascerà il relativo attestato. L’avvenuto sopralluogo sarà accertato tramite presentazione dell’apposito attestato secondo il modello attestazione di avvenuto sopralluogo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente documento (allegato G), da inserire nella busta A), di cui al successivo art. 12. L’esecuzione dei sopralluoghi è obbligatoria.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata dal concorrente via fax al seguente **numero 0321 – 3733246** ed inviato per conoscenza all’indirizzo mail (provveditorato.gare@asl.novara.it); sarà cura dell’Azienda AOU Maggiore della Carità comunicare la data del sopralluogo al recapito indicato nel fax dal Concorrente.

La persona che effettua il sopralluogo potrà rappresentare un’impresa, un RTI (costituito/costituendo), un Gruppo, un Consorzio. Il rappresentante della Ditta dovrà essere munito di apposita delega. In caso di RTI costituendo o di Consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante (persona fisica) di qualsiasi impresa appartenente allo stesso purché munito di apposita delega rilasciata da tutte le imprese del raggruppamento/consorzio.

Considerato che il sopralluogo è un elemento conoscitivo imprescindibile per la formulazione dell’offerta, lo stesso dovrà svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza di presentazione dell’offerta; i Soggetti candidati interessati dovranno far pervenire la specifica richiesta di partecipazione alle visite, entro il termine perentorio del **26.08.2013**.



Art. 8. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, nonché gli Operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che partecipi a RTI o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai Concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al Soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 9. Requisiti di partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito indicati.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione dell'interesse pubblico all'erogazione di un servizio di elevata qualità.

Requisiti di carattere generale

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
5. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
6. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;
7. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;



Requisiti di idoneità professionale

8. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Requisiti di capacità economico finanziaria

9. idonee referenze bancarie, di data non anteriore a mesi tre dal termine fissato per la presentazione dell'offerta, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti che la capacità finanziaria ed economica del Concorrente è adeguata per l'esecuzione dell'appalto e che il medesimo Concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni che conseguiranno all'aggiudicazione dell'appalto [art. 41, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163];
10. possesso di un **fatturato specifico** [art. 41, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163] relativo agli esercizi finanziari 2010-2011-2012, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa, per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per importi, IVA esclusa, **non inferiori a € 750.000,00** (settecentocinquantamila);

Requisiti di capacità tecnico professionale

11. elenco dei principali contratti svolti nel triennio 2010-2011-2012, per forniture "identiche" a quelle oggetto della presente gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno di importo **pari ad € 375.000,00** (trecentocinquantamila) – IVA esclusa.

Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie, nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.

Sulla base delle disposizioni degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, i requisiti di capacità economico finanziaria (con la sola eccezione delle dichiarazioni bancarie che devono essere possedute già in sede di offerta) e tecnico professionale sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012).

Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai Concorrenti, si procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con le modalità e gli effetti stabiliti dal medesimo art. 48 del Codice dei contratti e nel presente Disciplinare di gara.

ATTENZIONE:

- a) per i Soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui al precedente punto 10), devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3)x anni di attività];
- b) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
1. i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 8), devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 2. i requisiti relativi al fatturato specifico, di cui al precedente punto 10), devono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria (oppure



- in caso di consorzio una delle imprese consorziate) deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e quindi superiore ad ogni impresa mandante partecipante al raggruppamento o al consorzio, ciascuna delle quali dovrà possedere comunque i requisiti in misura corrispondente alla quota di partecipazione all'accordo associativo;
3. il requisito relativo al contratto unico di cui al punto 11), deve essere posseduto interamente dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito), sia in caso RTI orizzontale che in caso di RTI verticale/misto o da una delle consorziate nel consorzio ordinario;
 4. le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il RTI o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- c) per i Soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006:
1. i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 8), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
 2. in relazione al requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto 10) e alle dichiarazioni bancarie di cui al punto 9), si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti.

Art. 10. Avvalimento

Gli Operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, che consente di ricorrere ai requisiti di un altro Soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), nei modi e alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

A tal fine il Soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D. Lgs 163/2006, deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Dichiarazione (Allegato "D.1" "avvalimento") resa dal legale rappresentante del Soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il Soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
2. le complete generalità del Soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti del Soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, come previsto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

- Dichiarazione (Allegato "D.2" "avvalimento") resa dal legale rappresentante del Soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;



- di obbligarsi nei confronti del Soggetto concorrente (ausiliato) e delle singole AASSRR a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il Soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti delle singole AASSRR in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Soggetto concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.

A **pena di esclusione** non è consentito che più Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

Art. 11. Garanzia a corredo dell'offerta

a.) Cauzione o fideiussione.

La garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, copre: **(a)** il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, **(b)** il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti, **(c)** il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; **(d)** e, comunque, i casi di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

b.) Importo garanzia.

Il valore della garanzia è, ex lege, pari al 2% (dueper cento) dell'importo posto a base di gara.

Importo della garanzia: € 20.000,00 (ventimila).

L'importo è ridotto del 50% in ragione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata da soggetti accreditati, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

L'Operatore economico offerente deve documentare, a pena di decadenza dal beneficio, il possesso del requisito di cui al paragrafo precedente nei modi prescritti dalle norme vigenti; si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ne producano la relativa documentazione. La predetta documentazione deve essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

c.) Periodo di validità della garanzia.

In qualunque forma prestata, la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

d.) Modalità di costituzione della garanzia.

La garanzia deve essere costituita con le forme e le modalità prescritte dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

e.) Clausola espressa.

La garanzia deve chiaramente riportare il periodo di validità e deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, codice civile, nonché la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".



Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta, entro quindici giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Art. 12. Tipologia della documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa **richiesta** a corredo dell'offerta, da inserire in **apposita busta (A)**, è la seguente:

- 1) istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana e in carta libera, predisposta mediante l'utilizzo del modulo allegato "A";
- 2) copia del presente Capitolato speciale e documento DUVRI preliminare (allegato "F"), timbrati e firmati o siglati per accettazione su ogni foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nonché (eventuale) copia delle note di chiarimento/precisazione degli atti di gara debitamente sottoscritte per accettazione, eventualmente pubblicate, successivamente al bando di gara, secondo le modalità e termini disciplinati dal presente Disciplinare;

N.B.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario le copie del Capitolato e documento DUVRI dovranno essere firmate per conferma ed accettazione da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o al consorzio; in caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sia il Consorzio che l'impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione del contratto devono provvedere a firmare i predetti documenti;

- 3) il "modello subappaltatori" allegato al presente capitolato sotto la voce "B", debitamente compilato in ogni sua parte, solo nel caso in cui il Soggetto concorrente intenda subappaltare parte dell'appalto;

N.B.

In caso affermativo è fatto obbligo indicare quale parte della fornitura/servizio si intende subappaltare e in quale percentuale riferita all'intero contratto e che il subappalto viene affidato ad impresa specializzata;

- 4) dichiarazione unica redatta sulla base del modello allegato al presente capitolato sotto la voce "C", ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali, professionali, di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel presente Disciplinare e come dettagliati nel modello allegato "C" ed ulteriori dichiarazioni;

N.B.

Tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando è presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità di colui che ha apposto la firma; la dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o consorzio ordinario; in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, sia il Consorzio che l'impresa consorziata individuata per l'esecuzione del contratto;

- 5) dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 9) dell'art.9;
- 6) documentazione di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, nel caso in cui il soggetto concorrente intende avvalersi dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze, di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- 7) ricevuta o titolo comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo netto posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 11 del presente Capitolato;

N.B.1.

In caso di RTI costituito la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le



imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate; in ipotesi di Consorzio di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dal Consorzio stesso;

N.B.2.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa;

- 8) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

N.B.1.

In caso di RTI costituito la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate; in ipotesi di Consorzio di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dal Consorzio stesso;

- 9) dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato "G");

N.B.

Il sopralluogo costituisce elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011); pertanto la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione del Soggetto candidato dalla procedura di gara.

- 10) eventuale procura, qualora la presente dichiarazione e/o ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il Concorrente dovrà produrre nella Busta A – documentazione amministrativa, copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore;
- 11) contributo di partecipazione alla gara (c.d. taxa sulle gare):

A seguito delle modifiche apportate dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2010 (in attuazione dell'art. 1, comma 65/67 della Legge 23.12.2005, n° 266 per l'anno 2010), gli operatori economici per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno iscriversi on-line al nuovo "Servizio di riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> (anche se già iscritti al "vecchio servizio").

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

 **Pagamento on-line** (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express): ricevuta di avvenuto pagamento trasmessa dal Sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere in ogni caso stampata, in qualunque momento, accedendo alla lista dei "Pagamenti Effettuati" disponibile sul Servizio di riscossione.

 **Pagamento in contanti:** scontrino in originale rilasciato da uno dei punti vendita dei tabaccai gestori di lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso uno dei sopra citati punti vendita (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html>) munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione.

Per l'assistenza agli utenti del Servizio di riscossione, è disponibile un servizio unificato di "help desk", dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 o al seguente indirizzo e-mail assistenza.riscossione@avcp.it (per informazioni relative alle procedure di pagamento).

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario numero 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare



esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG.

Il codice CIG attribuito ai fini del versamento è: 5224981EB5.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

- 12) in caso di RTI o Consorzio: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati (art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006);

N.B.

Si precisa che l'obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire costituisce elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012); pertanto la dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione;

- 13) in caso di RTI o Consorzio già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;
- 14) in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.
- 15) in caso di Consorzio stabile:
dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comporta l'esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni sostitutive (di certificazione/atto notorio) sono considerate per legge come rese a pubblico Ufficiale. A tal proposito, si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il Soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra le Ditte Concorrenti, potrà invitare i Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti.

Art. 13. Documentazione tecnica

Gli Operatori economici “offerenti” dovranno trasmettere idonea documentazione, da inserire in **apposita busta (B)**, a descrizione dell'offerta tecnica, che dovrà illustrare e trattare puntualmente le modalità organizzative, tecniche ed operative con cui si intende eseguire la fornitura oggetto della presente gara; a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca:

1. idonee schede tecniche, dettagliate del fabbricante, in lingua italiana o con allegata traduzione, relative ai prodotti offerti, dalle quali risultino il nome commerciale del prodotto; il codice interno aziendale, le caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive dei prodotti, ed ogni altra informazione utile a definire

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC: fs.piemontenorddest@legalmail.it



- le caratteristiche e la funzionalità; la destinazione d'uso dei modelli offerti;
2. l'elenco dei reagenti e di tutti gli altri prodotti necessari all'esecuzione del numero presunto annuo di determinazioni; per ognuno dei reagenti e prodotti deve essere indicato: gli analiti per cui il prodotto deve essere utilizzato; il nome commerciale; il codice prodotto; codice CND ed eventuale numero di repertorio; l'unità di misura; il numero di unità di misura contenuto in ogni confezione; il numero, arrotondato per eccesso, di confezioni di prodotto necessarie per coprire il fabbisogno presunto annuo; la stabilità (per i reattivi in uso e le curve di calibrazione); stabilità dopo apertura e/o ricostituzione e condizioni di conservazione; il numero di confezioni di reattivi necessari per le curve di calibrazione e per le post diluizioni; la rispondenza dei reagenti offerti ai requisiti stabiliti dalla legge nazionale e dalle direttive CE in materia di tutela del lavoro e di tutela ambientale; la conformità alle norme IVD per reagenti e CE per strumenti;
 3. l'indicazione della strumentazione messa a disposizione (numero, tipo, modello e marchio) ed i relativi tempi di consegna; l'ingombro ed i limiti ambientali di funzionamento; i collegamenti di cui necessita la strumentazione; le caratteristiche tecniche e funzionali; la data di immissione in commercio della strumentazione offerta;
 4. fornitura o meno di gruppi di continuità elettrica in relazione alle caratteristiche della rete elettrica preesistente;
 5. indicazione della temperatura massima e minima compatibile con il funzionamento dell'apparecchiatura prevista (°C);
 6. umidità assoluta o relativa del locale compatibile con il funzionamento dell'apparecchiatura (g/kg oppure %);
 7. piano organizzativo relativo all'assistenza tecnica e commerciale di post vendita, le modalità di ricezione delle richieste ed i tempi di intervento, con le condizioni di esecuzione degli interventi programmati e su richiesta;
 8. certificazione di conformità delle apparecchiature offerte alle norme di sicurezza CEI o ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale;
 9. per ogni prodotto offerto dichiarazione CE redatta dal fabbricante, o certificazione redatta dall'Organismo Notificato ai sensi della direttiva 93/42 CEE del 14/06/93 (recepita con D.lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti), in originale o copia conforme, con l'indicazione della classe di appartenenza e dell'organismo notificato che ha rilasciato la medesima certificazione. Nella dichiarazione/certificazione devono essere indicati specificamente i dispositivi oggetto della fornitura; non sono accettate le dichiarazioni dei rivenditori. In caso di avvenuta scadenza del marchio e contemporanea procedura di rinnovo dello stesso, attestazione del produttore che fornisca gli estremi della richiesta di rinnovo con obbligo a fornire la certificazione CE richiesta insieme ai documenti previsti in caso di aggiudicazione. Si ricorda che tale certificato non può essere sostituito da altro documento ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione che attesti la conformità all'originale della copia del documento può essere apposta in calce alla copia stessa, purché sia corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
 10. indicazione degli allacciamenti tecnologici e relativa potenza richiesta;
 11. peso delle apparecchiature e relativa distribuzione (kg/mq);
 12. tipologia e la quantità degli scarichi prodotti; l'esistenza di raccolta separata degli scarichi pericolosi prodotti, la loro classificazione e quantità;
 13. caratteristiche dell'alimentazione elettrica e la compatibilità con l'alimentazione generale dei Laboratori; la necessità di condizionamento dei locali e di idonee apparecchiature di refrigerazione;
 14. rumorosità delle apparecchiature;
 15. organizzazione, diagramma dei flussi di lavoro e consumo risorse umane previsto; numero degli operatori tecnici richiesti per il funzionamento delle apparecchiature ove trattasi di sistema coordinato di più apparecchiature;



16. diagrammi dei livelli di attività con l'indicazione della produttività effettiva dei sistemi proposti a regime, tempi di inizializzazione, tempi di chiusura, tempi di manutenzione ordinaria e quant'altro permetta la valutazione del modello operativo proposto;

Sulla documentazione presentata dovrà essere apposto il corrispondente numero (dal n. 1 al n. 16) di cui al precedente elenco.

La valutazione dell'offerta tecnica risulta di competenza della Commissione giudicatrice costituita dalla Stazione Appaltante. Tale costituzione e la relativa nomina dei componenti verranno effettuate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Di ogni adempimento completato verrà redatto processo verbale che sarà totalmente a disposizione di ogni Soggetto legittimato alla visione ed all'estrazione di copia, così come e nei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Si evidenzia che, in quanto trattasi di valutazione di offerta, il diritto di accesso è differito fino all'approvazione (determinazione dell'Amministratore unico della FS4) dell'aggiudicazione (art. 13 D.Lgs n. 163/2006 e art. 6 direttiva 2004/18/CE).

N.B. Si chiede di predisporre una dichiarazione riassuntiva della documentazione presentata.

L'offerta tecnica verrà utilizzata dall'apposita Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa:

- sia in relazione alla rispondenza effettiva di quanto descritto rispetto a quanto richiesto dal capitolato;
- sia in relazione alla valutazione di merito alle voci per cui viene attribuito il punteggio tecnico.

La Commissione giudicatrice ha piena facoltà di chiedere chiarimenti ove dalla documentazione presentata a descrizione dell'offerta tecnica non dovessero emergere con chiarezza e precisione gli elementi di qualificazione dell'offerta tecnica. Tali chiarimenti possono essere richiesti anche informalmente ma le risultanze di merito devono essere verbalizzate con forma. I chiarimenti devono essere forniti per iscritto.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Il soggetto offerente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006), secondo motivata e comprovata dichiarazione.

Art. 14. Compilazione dell'offerta economica

L'offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, formulata in lingua italiana mediante il modello **allegato "E" Schema offerta economica**, reso legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di €. 16,00 (sedici/00) ogni quattro fogli usati, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente e deve essere firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta "A".

Qualora l'offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.

L'offerta, in accordo con quanto previsto nell'Allegato "E" Schema offerta economica, deve essere compilata in ogni suo campo ed indicare tutti gli elementi in esso indicati. Sarà eseguita la verifica dei conteggi effettuati dai concorrenti e si provvederà alla correzione degli eventuali errori.



Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- A. nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica di chi la sottoscrive;
- B. l'elenco dei reagenti e di tutti gli altri prodotti necessari all'esecuzione del numero presunto annuo di determinazioni; per ognuno dei reagenti e prodotti dell'elenco di cui sopra deve essere indicato:
 - B.1.) gli analiti per cui il prodotto deve essere utilizzato;
 - B.2.) il nome commerciale;
 - B.3.) il codice prodotto; codice CND ed eventuale numero di repertorio;
 - B.4.) l'unità di misura;
 - B.5.) il numero di ogni unità di misura contenuto in ogni confezione;
 - B.6.) il numero, arrotondato per eccesso, di confezioni di prodotto necessario per coprire il fabbisogno presunto annuo;
 - B.7.) il prezzo per confezione, I.V.A. esclusa, di ogni prodotto offerto;
 - B.8.) il prezzo per unità di misura, I.V.A. esclusa;
 - B.9.) la percentuale di sconto sul prezzo di listino che si intende effettuare;
 - B.10.) l'aliquota I.V.A. da applicare alle sopracitate forniture;
 - B. tot.) l'importo complessivo annuo della fornitura, I.V.A. esclusa, di reagenti e altri materiali di consumo; l'importo complessivo per l'intera durata del contratto;
- C. il canone di locazione riferito al sistema proposto, specificando la quota del contratto di manutenzione full-risk; tale canone deve comprendere la messa a disposizione della strumentazione e le altre voci di cui all'art. 53 lett. A), B), C) del presente Capitolato Speciale; l'aliquota I.V.A. da applicare;
- D. il costo complessivo annuo dei sistemi proposti quale risulta dalla somma dell'importo complessivo della fornitura dei reagenti e altri materiali di consumo di cui al precedente punto B tot) e dell'importo del canone annuo di locazione; il costo complessivo per l'intera durata del contratto;
- E. il costo complessivo per l'esecuzione di ogni singolo test quale risulta dalla somma dell'importo del costo di esecuzione di ogni singola analisi e dai costi addizionali, canone compreso;
- F. il valore commerciale della strumentazione data in locazione;
- G. i costi relativi alla sicurezza; per costi relativi alla sicurezza, si intendono quelli derivanti al datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/1994, ora d.lgs. 81/2008.
- H. percentuale di ribasso da applicare sul listino prezzi, che dovrà essere allegato all'offerta, in riferimento a prodotti non oggetto della presente gara. L'offerente si impegna a mantenere valida tale percentuale di ribasso per tutta la durata contrattuale, eventuale proroga compresa. Lo sconto offerto su listino non sarà preso in considerazione ai fini di aggiudicazione della presente gara.



I. la manifestazione d'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza di presentazione dell'offerta.

Inoltre, il documento indicante l'offerta economica dovrà recare la dicitura di seguito proposta: “ la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato d'oneri”.

In ogni caso i prezzi netti offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Le offerte che comportano oneri superiori alla base d'asta non saranno valide e dunque accettate e saranno pertanto escluse.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, o comunque non redatte secondo la traccia del presente articolo.

Saranno inoltre a completo ed esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alla fornitura.

Come previsto dal precedente art. 8 e seguenti, cui si rinvia, si ricorda che alla presente gara sono ammessi a presentare offerta anche Soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati nella forma di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non siano ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Art. 15. Validità dell'offerta

L'offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg.180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

Art. 16. Composizione e trasmissione del plico

La documentazione amministrativa (Busta A) di cui all'art. 12 del presente Disciplinare deve essere inserita in apposita busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”.

La documentazione tecnica (Busta B) di cui al precedente art. 13 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta, non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”.

L'offerta economica (Busta C) formata nei modi di cui ai precedenti artt. 14 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta, non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”.



Dette buste (busta A, B, C) devono a loro volta essere inserite in un plico più grande anch'esso chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:

- offerta relativa alla “Gara per l'affidamento della “fornitura in service di sistemi diagnostici e reattivi necessari, inerenti a dosaggi di farmacotossicologia clinica” CIG n. 5224981EB5;
- gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente).

Il suddetto plico dovrà pervenire alla **Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est, Ufficio Protocollo dell'ASL NO** Via dei Mille, 2 – 28100 Novara [5° piano] entro il termine perentorio del **23/09/2013** direttamente o a mezzo posta.

Si ricorda che l'Ufficio Protocollo dell'ASL NO è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16,00 (Tel 0321/374532), festivi infrasettimanali esclusi.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

In caso di partecipazione alla presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi, i Soggetti offerenti dovranno riportare all'esterno del plico l'intestazione:

- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento di presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio stabile.

Art. 17. Procedura e criterio di aggiudicazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante “procedura aperta” di cui all'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, con aggiudicazione a lotto unico. Per “procedura aperta” si intende la procedura in cui ogni Operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti può presentare un'offerta.

La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, previo giudizio di conformità alle caratteristiche tecniche previste nel Disciplinare tecnico e successivo giudizio di qualità, espresso da una Commissione giudicatrice secondo i criteri di valutazione e le modalità di seguito indicate:

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC: fs.piemontenorddest@legalmail.it



	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
A	Offerta economica	50
B	Offerta tecnica	50
	TOTALE	100

Art. 18. Elementi di valutazione e fattori ponderali

Offerta tecnica (B).

I requisiti (criteri e sub criteri) di valutazione relativi all’offerta tecnica e la relativa ponderazione (peso o punteggio massimo di ciascun criterio di valutazione), sono espressi nella tabella sottostante:

Parametro di valutazione	50 punti	Criterio di attribuzione
Prestazioni del triplo quadrupolo a minore sensibilità -velocità scansione (dovrà essere indicata chiaramente la step size) -range masse (limite superiore) -migliorie e/o caratteristiche innovative NOTA: le caratteristiche innovative e/o migliorie dovranno essere chiaramente esplicitate dalla ditta fornitrice.	max 10 (2+3+5)	I punti verranno così ripartiti: •2 punti alla strumentazione che presenta la scansione più veloce. A scalare di un punto per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 2 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
		•3 punti alla strumentazione che presenta il limite superiore del range di massa più esteso. A scalare di un punto per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 3 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
		•massimo 5 punti alla strumentazione che presenta delle migliorie e/o caratteristiche innovative importanti, per le migliori performances analitiche (elenco non esaustivo: interfacciamento zona basso/alto vuoto, sensibilità, collegamento LIS, tipo di detector, tecnologie innovative)
Modulo di termostatazione porta colonna per i 2 sistemi cromatografici da abbinarsi con i rivelatori di massa •Possibilità di pre-termostatazione della fase mobile prima del suo ingresso in colonna; •sistema di regolazione peltier	max 4 ([1+1]x2)	Per ognuno dei due sistemi cromatografici si attribuisce 1 punto per ognuna delle due caratteristiche per un massimo di 4 punti

Parametro di valutazione	50 punti	Criterio di attribuzione
Pompa per il sistema UPLC da abbinarsi con il rivelatore di massa più sensibile <ul style="list-style-type: none"> •miscelazione ad alta pressione con volume morto inferiore •precisione della composizione del gradiente •Precisione del flusso 	max 3 (1+1+1)	Per ognuna delle tre caratteristiche si attribuisce 1 punto alla strumentazione che presenta le prestazioni migliori (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
Sorgente/Interfaccia per il rivelatore di massa più sensibile: <ul style="list-style-type: none"> •design sorgente 	max 5	Saranno attribuiti punti (per un max di 5) sulla base delle caratteristiche della sorgente (in particolare al suo design) e sull'impatto che queste caratteristiche hanno relativamente alle prestazioni analitiche.
Prestazioni del triplo quadrupolo a maggiore sensibilità <ul style="list-style-type: none"> -velocità scansione (dovrà essere indicata chiaramente la step size) -velocità di polarity switching -risoluzione di massa dopo tune automatico -sensibilità alla reserpina dopo iniezione in colonna di 50 fg (senza estrapolazione) 	max 13 (2+3+3+5)	I punti verranno così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> •2 punti alla strumentazione che presenta la scansione più veloce. A scalare di un punto per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 2 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
		<ul style="list-style-type: none"> •3 punti alla strumentazione che presenta la velocità di polarity switching maggiore. A scalare di un punto per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 3 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
		<ul style="list-style-type: none"> •3 punti alla strumentazione che presenta la maggiore risoluzione di massa dopo tune automatico. A scalare di un punto per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 3 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
		<ul style="list-style-type: none"> •5 punti alla strumentazione che presenta maggiore sensibilità misurata come descritto nel capitolato riferito a 50fg di reserpina. A scalare di due punti per le strumentazioni con prestazioni inferiori per le sole prime 4 strumentazioni (in caso di parità si attribuiranno gli stessi punti)
Migliorie e/o caratteristiche innovative relative al Triplo quadrupolo a maggiore sensibilità NOTA: le caratteristiche innovative e/o migliorie dovranno essere chiaramente esplicitate dalla ditta fornitrice.	max 10	massimo 10 punti alla strumentazione che presenta delle migliorie e/o caratteristiche innovative importanti per le migliori performances analitiche (elenco non esaustivo: interfacciamento zona basso/alto vuoto, sensibilità, collegamento LIS, tipo di detector, tecnologie innovative)
Reagenti (calibratori, controlli, standard interni) e/o kit completi per analisi monitoraggio terapeutico farmacologico	max 5	Per i reagenti e/o kit dedicati al monitoraggio terapeutico farmacologico (esclusi immunosoppressori per i quali è già previsto

Parametro di valutazione	50 punti	Criterio di attribuzione
(TDM) (ESCLUSI IMMUNOSOPPRESSORI)		l'obbligo della fornitura per LC-MS/MS + standard interni deuterati) verranno assegnati un massimo di 5 punti nei casi in cui si evidenziano caratteristiche che consentano una esecuzione più performante in termini di qualità e produttività (elenco non esaustivo: presenza di standard interni deuterati, caratteristiche preparativa)

Al termine della valutazione ad ogni offerta sarà determinato il punteggio complessivo per la qualità dell'offerta, derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in ciascun criterio.

Nel caso in cui, al termine delle operazioni sopra indicate, a nessuna offerta venga attribuito il punteggio massimo previsto per la qualità, si procederà alla riparametrazione attribuendo alla migliore offerta il punteggio massimo e alle restanti offerte punteggi inferiori determinati proporzionalmente.

Non saranno ammessi al proseguimento della gara le offerte tecniche che, prima della riparametrazione, non avranno raggiunto la sufficienza, vale a dire 26 punti (cioè la metà più uno del punteggio massimo attribuibile).

Inoltre ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla Commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

Offerta economica (A).

Alla ditta [fra quelle ammesse alla seconda fase (“prezzo”)] che avrà presentato il miglior prezzo (**inteso come prezzo complessivo di offerta. Per prezzo complessivo dell'appalto si intende il costo complessivo del sistema proposto quale risulta dalla somma dell'importo complessivo della fornitura dei reagenti e altri materiali di consumo e dell'importo del canone di locazione, riferiti all'intero periodo contrattuale, IVA esclusa**) , verranno attribuiti 50 punti ed ai prezzi delle altre ditte punteggi, secondo la seguente formula:

$$\frac{Pb \cdot P}{X}$$

Dove:

- Pb= prezzo più basso
- P = punteggio massimo attribuibile (punti 50)
- X = prezzo offerto dalla ditta.

Punteggio totale

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di “Offerta tecnica”(B) e “Offerta economica” (A).

L'appalto sarà aggiudicato in via provvisoria al Concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

I punteggi parziali e totali, attribuiti ai concorrenti, verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si



terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Art. 19. Modalità di svolgimento della gara - Sedute di gara

Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito della Federazione all'indirizzo www.fs4.piemontenordest.it.

Le operazioni di gara saranno espletate nelle seguenti fasi:

1° SEDUTA – SEGGIO DI GARA

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore **10,00** del giorno **27/09/2013**, presso la sede distaccata di **Borgomanero, v.le Zoppis n° 10, della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est**. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Un Seggio di gara, composto dal Presidente e da due testimoni, all'uopo nominati, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti dei Soggetti offerenti od altri loro rappresentanti provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate:

- presa d'atto del ricevimento dei plichi (contenenti le buste sopra elencate) entro il termine sopra stabilito;
- verifica della loro formale regolarità ed esclusione eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;
- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C";
- apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente e conseguente dichiarazione delle ditte ammesse alla fase successiva e di quelle escluse indicando i relativi motivi di esclusione;
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Si procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara nei seguenti casi:

- qualora il plico risulti pervenuto oltre il termine fissato;
- qualora l'eventuale inosservanza delle prescrizioni in materia di confezionamento del plico comprometta l'integrità e la segretezza del contenuto;
- qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste per la presentazione della documentazione amministrativa richiesta dal presente invito a pena di esclusione dalla gara.

Nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alle operazioni di sorteggio del 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, per l'effettuazione dei controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti speciali richiesti nel presente Disciplinare di gara.

A pena di esclusione, i Concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai predetti requisiti speciali.

Fatturato specifico e contratto unico relativi agli esercizi finanziari 2010-2011-2012, come specificati ai punti 10) e 11) art. 9 del presente Disciplinare, da comprovare mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell'appalto.

Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC: fs.piemontenordest@legalmail.it



- descrivere analiticamente il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati.

Il Seggio di gara raccoglierà eventuali osservazioni o reclami delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole imprese.

L'esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e successivamente notificati ai diretti interessati.

2° SEDUTA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

In una seconda seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitate i Soggetti offerenti ammessi alla gara con comunicazione a mezzo fax, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione Tecnica e alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Valutazioni tecniche e attribuzione punteggi

La Commissione Giudicatrice provvederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle caratteristiche tecniche essenziali previste nel capitolato speciale ed alla eventuale esclusione di offerte non conformi ai requisiti prescritti, provvedendo poi, per le offerte risultate conformi, ad attribuire i punteggi secondo quanto prescritto all'art.19.

3° SEDUTA – SEGGIO DI GARA

Conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice, il Seggio di gara in seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitati i Soggetti ammessi alla gara con comunicazione a mezzo fax, procederà come segue:

- comunicazione degli esiti dei controlli effettuati circa il possesso dei requisiti (ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- presa d'atto e lettura dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, dei punteggi tecnici qualitativi assegnati;
- apertura delle buste "C" sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse e lettura dei prezzi formulati;
- assegnazione ad ogni ditta ammessa del punteggio riferito al criterio di valutazione "Prezzo";
- individuazione di eventuali offerte anomale;
- aggiudicazione provvisoria, in caso di mancato riscontro di offerte anomale, al Soggetto offerente che avrà ottenuto, per ogni lotto, il miglior punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in sede di valutazione tecnica ed economica.

Nel caso in cui due o più soggetti riportino lo stesso punteggio, si procederà alla richiesta di miglioria dell'offerta economica. Qualora il risultato della miglioria non portasse all'individuazione del prezzo più basso, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.



In merito alla verifica di anomalia delle offerte, si applicherà la disciplina di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 nonché degli articoli 284 e 121 del Regolamento di attuazione.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere per iscritto agli Offerenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, sia tecniche che economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal Concorrente e mai a consentire l'integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati. Si riserva altresì di chiedere ai Concorrenti di portare, presso il Laboratorio utilizzatore, la strumentazione offerta in visione, qualora la Commissione giudicatrice lo ritenesse necessario per poter adottare correttamente le proprie valutazioni.

4° SEDUTA – SEGGIO DI GARA

La quarta seduta si terrà esclusivamente qualora siano riscontrate offerte anomale.

A quest'ultima seduta verranno formalmente invitate le ditte ammesse con comunicazione a mezzo fax e, in loro presenza si procederà alla comunicazione dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e all'aggiudicazione provvisoria.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della Stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i Soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli Offerenti. I Soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza.

Art. 20. Aggiudicazione

Dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, ex art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione definitiva.

Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del Concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al Concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché la verifica dell'inesistenza di cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivate da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione, che comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

Come previsto dall'art. 79, comma 5, lett. a), del D. LGS. 163/2006, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'esito della stessa sarà comunicato dal Responsabile del



Procedimento all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.

La Federazione si riserva libera facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea (art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006);
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché proceduralmente ed economicamente accettabile;
- di sospendere o non aggiudicare la gara;
- di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

In ogni caso i Concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti.

E' fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Art. 21. Criterio teleologico

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o nel bando di gara, ai fini dell'eventuale esclusione dal prosieguo della gara, saranno valutate con applicazione del criterio "teleologico".

Secondo tale criterio, l'inosservanza di una prescrizione produce l'effetto dell'esclusione solo se la prestazione violata risponda ad un particolare interesse dell'Amministrazione o sia posta a garanzia della par condicio.

Art. 22. Ulteriori regole

La Federazione, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

La veridicità delle dichiarazioni autocertificate verrà accertata attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Qualora, venga accertato che il Soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, si darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone comunicazione scritta al Soggetto aggiudicatario assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Art. 23. Informativa per il trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Federazione compete l'obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nelle buste A, B e C, vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente



all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- strutture competenti dell'AOU Maggiore della Carità;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- Regione Piemonte, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto 196/2003 con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il Concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.

L'aggiudicatario nella persona del legale rappresentante ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/03 sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati, archiviati elettronicamente e conservati in modalità sostitutiva nell'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'aggiudicatario, come sopra rappresentato, dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà sono dati personali e sensibili, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'AOU Maggiore della Carità l'accesso al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di effettuazione dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza.

L'aggiudicatario sarà comunque e in ogni caso responsabile nei confronti della medesima Azienda:

- Della sicurezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa citata.
- Dell'adozione, da parte del proprio personale, di tutte le precauzioni previste; tale personale si obbliga, a mero titolo esemplificativo, a non diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza ed a vigilare affinché, nemmeno fortuitamente, questi possano venire a conoscenza di terzi non autorizzati. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad attenersi e uniformarsi agli attuali e/o futuri Piani di sicurezza aziendali.

L'aggiudicatario si dovrà fare carico durante il periodo contrattuale degli adempimenti previsti dal codice in termini di misure minime per il trattamento di dati con strumenti elettronici assumendo quindi la responsabilità di mantenerli aggiornati secondo disposizioni di legge.



Art. 24. Adempimenti necessari alla stipula del contratto

Nel termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Federazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

1. cauzione definitiva come previsto dall'articolo **39** "Cauzione definitiva" del presente capitolato;
2. modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dal Legale Rappresentante;
3. in caso di subappalto, richiesta di autorizzazione e relativa documentazione prescritta dal "modello subappaltatori" (allegato B) compilato in sede di gara;
4. comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subfornitore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.
5. ogni altro documento richiesto a carico del soggetto aggiudicatario dal presente capitolato speciale.

Sarà cura della Stazione appaltante provvedere, presso i competenti uffici, alla richiesta dei seguenti certificati:

- Certificati del Casellario Giudiziale;
- Certificato di Regolarità Fiscale;
- Certificato di Regolarità in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Certificato unico di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle imprese.



PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE

Art. 25. Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (offerta economica), l'Allegato "II" (offerta tecnica), l'Allegato "III" (capitolato tecnico) e l'Allegato "IV" (risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalla Direttiva CEE 2004/18/CE;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- dalle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 26. Oggetto

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici e reattivi necessari, inerenti a dosaggi di farmacotossicologia clinica, occorrente all'AOU Maggiore della Carità di Novara.

Per la descrizione dettagliata di detti servizi, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 52 e ss. Del Disciplinare tecnico.

Art. 27. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del/i contratto/i.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'AOU Maggiore della Carità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Azienda e/o da terzi.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Azienda, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni; ciò dal momento che l'obbligazione contrattuale del Fornitore è quella della corretta completa e puntuale esecuzione dell'appalto, quale regolato dal presente capitolato.

L'AOU Maggiore della Carità si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.



Art. 28. Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all'art. 52 e seguenti e per tutta la durata prevista dall'art. 29, è stabilito nel valore complessivo imponibile di quanto aggiudicato, IVA di legge ed oneri per la sicurezza esclusi.

Art. 29. Durata dell'appalto

Il contratto di appalto decorrerà, a seguito dell'installazione di tutte le strumentazioni previste nel presente Capitolato, dalla data in cui il collaudo tecnico di tutti gli strumenti oggetto dell'appalto avrà avuto esito positivo e sarà dichiarata la prima funzionalità del sistema diagnostico e avrà durata pari ad anni 8 (otto), con possibilità di proroga di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.

Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un periodo di prova di sei (6) mesi, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa la prestazione del servizio, l'AOU Maggiore della Carità, durante tale periodo, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni senza che il Fornitore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali esso dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare.

Al Fornitore spetterà solo il corrispettivo della fornitura già eseguita, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorsi i primi sei (6) mesi, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo.

Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il personale che sarà impiegato per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, dovrà essere coordinato da un professionista con responsabilità e qualifica di Responsabile Unico dell'appalto, con compiti di gestione, organizzazione, controllo del processo gestionale.

Nell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà avvalersi di proprio personale nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se il Fornitore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.



Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della AOU Maggiore della Carità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applicano le disposizioni di cui agli artt., 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme accordi sindacali, nonché dalle consuetudini inerenti la prestazione lavorativa.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL o comunque presso il rispettivo istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS o comunque presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che il Fornitore deve trasmettere all'AOU Maggiore della Carità, a cadenza trimestrale, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Azienda di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'appalto.

L'AOU Maggiore della Carità si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito. Il Fornitore, in qualità di datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio personale tecnico tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste.

Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AOU Maggiore della Carità per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro e, per quanto riguarda gli aspetti di sorveglianza sanitaria sul personale utilizzato, dovrà far capo al Medico competente.

Art. 31. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AOU Maggiore della Carità.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., pena la nullità del contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.

Art. 33. Responsabili dell'Azienda ospedaliero universitaria

L'AOU Maggiore della Carità nominerà un Responsabile del Procedimento che provvederà al coordinamento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto e di quanto espressamente previsto dalla normativa, e, ai sensi dell'articolo 119 del codice, un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR 5/10/2010 n° 207 che verificherà nello specifico il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del fornitore durante tutta la vigenza dell'appalto.

Art. 34. Divieto di sospendere o ritardare il servizio – Avvio dell'esecuzione

Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AOU Maggiore della Carità o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti al Fornitore.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo fax,



posta elettronica, seguiti da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'AOU Maggiore della Carità per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.

All'inizio del contratto verrà redatto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto così come previsto all'articolo 304 del DPR5/10/2010 n° 207.

Art. 35. Mancanze nel servizio

Qualora l'AOU Maggiore della Carità dovesse accertare la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite dal Fornitore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al Fornitore di regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella progettazione organizzativa fossero rilevati durante la fase di esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna, a semplice richiesta dell'AOU Maggiore della Carità, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Azienda nelle stesse ipotesi.

Art. 36. Responsabilità per infortuni e danni

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto del Fornitore stesso quanto della Federazione e dell'amministrazione dell'Azienda contraente e/o terzi.

Il Fornitore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione del Contratto oggetto del presente Capitolato speciale di appalto per un massimale unico di EURO 5.000.000,00 (cinquemilioni) con validità dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data in cui il verbale finale certificante il soddisfacente livello di qualità del servizio, emanato dall'AOU Maggiore della Carità, non assumerà carattere definitivo.

La polizza deve essere stipulata a favore della Federazione e della Azienda contraente ai sensi dell'art. 1891 del C.C.

Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso la Federazione e l'Azienda contraente e/o loro dipendenti, collaboratori ed incaricati.

In ogni caso si conviene e si precisa che l'Assuntore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.



La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l'Assuntore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevederà l'obbligo per la compagnia assicuratrice di informare l'Azienda contraente in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo.

Nel caso si verificasse tale eventualità, L'AOU Maggiore della Carità, fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo il rivalersi sull'Assuntore, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

La polizza avrà validità dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico dell'Assuntore e compensato nei corrispettivi contrattuali.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni), mentre la durata può coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Art. 37. Prezzi

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo seguente, il prezzo offerto in sede di gara deve restare fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto ed è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'I.V.A.

La revisione può essere richiesta solo dopo il primo anno di durata del contratto, decorso il quale, su espressa richiesta del Fornitore, si potrà procedere alla revisione del prezzo; la revisione viene operata a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163; in assenza della pubblicazione dei dati, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi rimangono fissi ed invariati;
- a partire dal secondo anno (13° mese dall'inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte del Fornitore i prezzi di aggiudicazione non riferibili al personale saranno adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT – FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.



Art. 38. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti.

Il corrispettivo per il noleggio, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzioni parti di ricambio ed addestramento del personale, verrà contabilizzato a canone; il canone annuale iniziale oggetto dell'affidamento, è determinato dal canone offerto in sede di gara.

I canoni mensili corrispondono ad un dodicesimo del canone annuale. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale.

I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente contratto.

La fatturazione del canone di noleggio sarà effettuata con periodicità mensile posticipata; la prima fattura sarà liquidata solo successivamente all'avvenuto favorevole collaudo della strumentazione.

Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali e il rispetto dell'art. 307 del Regolamento (DPR 5/10/2010 n° 207), che prevede che i pagamenti avvengono nei termini contrattuali, **previo accertamento** da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta dal contratto.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite all'AOU Maggiore della Carità. L'importo delle fatture verrà bonificato dalla citata Azienda contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.

L'Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza: sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori; si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012, con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

In applicazione del comma 6, si stabilisce in giorni 60 (sessanta) la conclusione della procedura di accertamento della conformità del servizio fornito, da parte del Direttore dell'esecuzione, alle condizioni contrattuali.



Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data risultante dal timbro di ricezione della “fattura” apposto dall’Azienda sopra citata (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n.231 del 9.10.2001, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda ospedaliera, interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Qualora il Soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà essere concessa deroga alla regola suesposta.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 39. Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, viene posto a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che l’AOU Maggiore della Carità dovesse corrispondere non essendo tenuta.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AOU Maggiore della Carità, fermo restando quanto stabilito all’art. 42 “Penali per inadempimento”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda.

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione.

L’importo del deposito cauzionale è pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo di affidamento, esclusa Iva, come indicato dall’art. 113 del D.lgs. 163/06.

La garanzia deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a.) con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b.) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.



La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla completa e regolare esecuzione del contratto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, codice civile, nonché la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta, ad effettuare il versamento della somma richiesta, entro quindici giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Art. 40. Subappalto

Il Soggetto offerente dovrà indicare nell'offerta (Allegato B) la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità del medesimo Soggetto aggiudicatario.

La parte del servizio subappaltabile non potrà superare il 30% delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del contratto.

In caso di subappalto, l'Impresa dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni; pena l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo.

Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi in subappalto sarà effettuato dal Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Dovrà inoltre trasmettere la documentazione prevista dall'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 41. Verifiche di conformità

Le disposizioni legislative di riferimento sono gli articoli da 312 a 325 del Regolamento.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva").

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

Diversamente, alla conclusione del contratto si applica l'art. 322 del Regolamento.

Art. 42. Penali per inadempimento

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Disciplinare Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alle Aziende contraenti, si applicheranno le penali indicate all'art. 57 del Disciplinare Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ulteriori inadempienze diverse da quelle sopraindicate l'AOU Maggiore della Carità potrà applicare penali variabili sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del proprio importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Fornitore per iscritto dall'Amministrazione dell'Azienda. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali l'AOU Maggiore della Carità ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi ove l'impresa affidata non ottemperi agli obblighi assunti. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, ovvero sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.



Art. 43. Clausola risolutiva espressa

Si conviene che, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione ricettizia, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo precedente "Penali per inadempimento", tre penalità;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committenza;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività; in caso di violazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti;
- e) in caso di esito negativo del periodo di prova;
- f) in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Art. 44. Recesso

Nei casi di giusta causa, è espressamente prevista la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda contraente.

Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.



Art. 45. Divieto di cessione del contratto

Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs 163/2006. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto non hanno effetto nei confronti dell'Azienda contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti dal bando al soggetto aggiudicatario.

Nei 60 giorni l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della L. 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in termini di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Amministrazione tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 46. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'opponibilità all'Azienda contraente, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:

- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica;
- sia notificato all'Amministrazione contraente.

Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili all'Amministrazione contraente qualora l'Azienda non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui sia stata notificata può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 47. Limitazioni a opponibilità di eccezioni

Il Fornitore non può opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal contratto. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda contraente.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile, relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione competente che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art. 48. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato

In caso di fallimento, di scioglimento, di liquidazione del Fornitore o di ammissione in concordato amministrativo o controllato della stessa, il contratto si risolverà di diritto. Trova applicazione l'art.140 D. Lgs. 163/2006.

Art. 49. Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni alle quali si intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, saranno effettuate a mezzo fax o posta certificata (confermati da successiva lettera raccomandata A.R), indirizzati al Fornitore nel domicilio legale indicato nel contratto. Anche le comunicazioni da parte del medesimo Fornitore all'Azienda contraente alle quali la stessa intenda dare data certa, dovranno essere effettuate nello stesso modo.

Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo, si fa esclusivamente riferimento alla data di esito positivo della comunicazione fax o della posta certificata.

Art. 50. Spese contrattuali

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (imposte di bollo, tasse di registrazione, ecc.), sono a carico del Fornitore; sono altresì a carico del Fornitore le spese comunque connesse al servizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34, 35° comma del D. Legge 18.10.2012 n° 179, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n° 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte di ciascun aggiudicatario, in proporzione all'importo dei lotti aggiudicati, entro il termine indicato dalla citata normativa (60 giorni dalla data di aggiudicazione).

Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € **2.000,00**; rimane inteso che la Stazione appaltante si riserva di rendere nota agli Aggiudicatari, in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando/Capitolato, dovuto a titolo di rimborso spese..

Art. 51. Foro competente

Foro competente delle eventuali controversie tra singola Azienda e Fornitore è il Tribunale di Novara.



PARTE I V – DISCIPLINARE TECNICO

Art. 52. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in service di strumentazione e kit inerenti a dosaggi di farmaco tossicologia clinica, costituito da:

- un sistema UPLC o similare accoppiato a triplo quadrupolo per eseguire esami di immunosoppressori;
- un secondo sistema UPLC o similare accoppiato a triplo quadrupolo per eseguire esami che richiedono elevata sensibilità (steroidi, vitamina D);
- un sistema di cromatografia liquida tradizionale con pompa quaternaria e rivelatore DAD, rivelatore fluorimetrico (per analisi porfirine) e rivelatore elettrochimico (con caratteristiche idonee all'utilizzo con i kit per catecolamine, metanefrine, VMA, 5HIAA, HVA);
- kit e accessori in quantità e qualità sufficiente all'esecuzione dei test indicati sulla tabella sotto riportata. In particolare tutti i kit (in HPLC tradizionale e HPLC-MS/MS) dovranno essere prodotti dallo stesso Produttore. Inoltre il kit per il dosaggio dei farmaci immunosoppressori dovrà contenere uno standard deuterato specifico per ognuno dei 4 analiti di interesse. Tutti i kit per analisi in spettrometria di massa dovranno essere forniti con standard interni deuterati non necessariamente in rapporto numerico 1:1 con gli analiti.
- Nota: i 2 sistemi di cromatografia liquida accoppiati a spettrometria di massa dovranno essere dello stesso produttore.

La fornitura è volta a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) rapidità nell'esecuzione degli esami e nella refertazione;
- 2) minimo impiego di operatori e di manualità nella preparazione e nell'analisi dei campioni;
- 3) strumentazione aperta adeguata all'implementazione di nuovi test;
- 4) dosaggio contemporaneo di tutti e 4 gli immunosoppressori con un'unica analisi.

Esami da eseguire sui sistemi di Cromatografia Liquida ultrarapida (UHPLC o similare) con accoppiato rivelatore di massa triplo quadrupolo (LC/MS/MS) e cromatografia tradizionale (HPLC):

Esame	Quantità annua
Ciclosporina	1.300
Tacrolimus (FK506)	5.300
Sirolimus	450
Everolimus	500
CDT% (per HPLC)	1.000
Metanefrine urinarie (per HPLC)	300
Catecolamine urinarie (per HPLC)	600
Ac. vanilmandelico, 5-idrossiindolacetico e omovanillico (per HPLC)	300
Ac. Ippurico,metilippurico, fenilgliossilico e mandelico (per HPLC)	200
Ac. t,t-muconico (per HPLC)	200
Porfirine differenziate in urina (per HPLC e fluorimetro)	200

Esame	Quantità annua
Calibratori, standard interni e controlli per etosuccimide, metabolita dell'oxcarbazepina (10-idrossi-carbamazepina), lamotrigina, levetiracetam, zonisamide, farmaci gabaergici (per HPLC o LC-MS-MS)	Quantità necessaria per 70 batch analitici indipendenti
Calibratori, standard interni e controlli per clozapina e norclozapina (LC-MS-MS)	Quantità necessaria per 70 batch analitici indipendenti
Kit benzodiazepine su siero (LC-MS-MS)	2 kit
Calibratori, standard interni e controlli per Vitamina D, A, E ed eventualmente beta-carotene (per HPLC o LC-MS-MS)	Quantità necessaria per 30 batch analitici indipendenti

Le quantità riportate nella tabella sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell'AOU Maggiore della Carità, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili; infatti l'effettivo fabbisogno da soddisfare da parte del Fornitore potrà essere inferiore o superiore a quanto indicato, senza che per tale circostanza, possa essere sollevata alcuna contestazione.

Art. 53. Prestazioni a carico del Fornitore

Per fornitura in service deve intendersi la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

A. Messa a disposizione di strumentazione nuova, non ricondizionata, adeguata allo stato dell'arte, con aggiornamenti futuri gratuiti, come individuata (per genere, quantità e qualità) nel presente Discipinare tecnico.

La strumentazione dovrà essere di ultima generazione e possedere i requisiti minimi richiesti.

Trattasi di fornitura "chiavi in mano", comprensiva di ogni fornitura e/o opera accessoria comunque necessaria al corretto e completo funzionamento della strumentazione medesima.

Gli strumenti da banco dovranno essere forniti con appositi bancali/supporti/sostegni idonei (come misure e portata) all'utilizzo delle specifiche strumentazioni.

B. Consegna e installazione della strumentazione.

La prestazione comprende :

1. smontaggio, asportazione e smaltimento delle apparecchiature/attrezzature da sostituire;
2. eventuale esecuzione delle opere di predisposizione ed adeguamento (edili ed impiantistiche) necessarie e utili per l'installazione e la messa in servizio delle apparecchiature/attrezzature;
3. consegna e installazione delle apparecchiature/attrezzature, loro messa in funzione (o in servizio) assistenza tecnica al collaudo; la consegna si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresa, a titolo meramente esecutivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera;
4. adeguata istruzione e formazione del personale tecnico (5 persone) e medico (2 persone) destinato ad utilizzare materialmente le apparecchiature/attrezzature, presso la sede dell'Azienda AOU Maggiore della Carità. Le modalità dei corsi saranno concordate con il Direttore della struttura di riferimento che avrà il compito di definire la durata dei corsi e la necessità di corsi ulteriori per riaggiornamento e/o per i nuovi assunti.

C. Assistenza e manutenzione.

Il Fornitore deve garantire, per l'intera durata del contratto, la piena efficienza e funzionalità di tutte le apparecchiature/attrezzature concesse in locazione, anche con la sostituzione degli apparecchi in caso di frequenti guasti.

Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti/impianti offrono al momento del collaudo.

A tal fine il Fornitore si assume obbligo di garantire (per i periodi di cui al primo comma) un servizio di assistenza e manutenzione “full risk”; che comprenda tutte le operazioni (di assistenza e manutenzione) sia ordinarie sia straordinarie, necessarie e utili per garantire la piena efficienza e funzionalità dei beni. Anche i costi di manodopera sono a carico del Fornitore.

Le operazioni di assistenza/manutenzione saranno:

- programmate preventive, consistenti nella messa a punto e nel controllo periodico dei prodotti, ivi compresa la verifica periodica di sicurezza e tutte le attività previste dalle normative tecniche nella gestione delle apparecchiature biomedicali; dovrà essere garantita almeno una manutenzione annuale.
- correttive, consistenti nella riparazione delle anomalie di funzionamento nonché delle rotture e dei guasti.

Entrambe le predette operazioni sono comprensive della sostituzione di tutte le componenti non funzionanti, malfunzionanti o deteriorate. Il Fornitore dovrà altresì provvedere alla sostituzione delle componenti soggette alla normale usura da utilizzo nonché provvedere alla fornitura dei prodotti previsti dal buon uso delle apparecchiature/attrezzature. Le modalità del servizio di assistenza/manutenzione dovranno necessariamente rispettare le seguenti condizioni imprescindibili:

1. teleassistenza funzionante almeno dalle ore 7,30 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi;
2. effettuazione di intervento in loco entro 24 ore dalla chiamata (per eventi comportanti il “fermo macchina”) allo scopo di preservare l’attività diagnostica;
3. effettuazione di intervento in loco, entro il terzo giorno successivo alla chiamata, nei casi di problemi non comportanti il “fermo macchina”;
4. copertura del servizio durante l’intero anno solare.

Il Fornitore dovrà provvedere a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici (compreso il software) immessi nel mercato successivamente all’affidamento della fornitura nel caso ne sia prodotta una versione migliorata (incremento della sicurezza del trattamento, progressi tecnologici, risparmio costi di esercizio, ecc.), alle medesime condizioni contrattuali in essere, se dovessero essere prodotti nel periodo di durata del contratto, su richiesta e benestare dell’AOU Maggiore della Carità.

D. Possibilità di eventuale interfacciamento al sistema informatico di gestione del Laboratorio Analisi.

E. Assicurazione dei prodotti.

Il Fornitore dovrà assicurare tutti i prodotti, salvo il materiale di consumo, contro ogni rischio (anche per fatto doloso o vandalico) che comporti la perdita, il deterioramento o l’impossibilità di funzionamento dei prodotti.

Qualora si verificano gli eventi sopra descritti, il Fornitore dovrà sostituire, riparare, ripristinare i prodotti, senza alcun onere o spesa, per l’Utilizzatore.

Naturalmente, il Fornitore né risponde né dovrà assicurare i danni ascrivibili a comportamento colpevole dell’Utilizzatore (dipendenti e/o agenti di quest’ultimo).

F. Fornitura materiale.

Fornitura del materiale consumabile in quantità e qualità necessario ad eseguire i dosaggi necessari:

- reagenti: kit completo costituito da calibratori, standard interni (deuterati o similari), controlli, vials, reagenti per preparazione e analisi del campione, colonne analitiche e/o colonnine SPE;
- materiali di consumo e accessori necessari (termostati a secco e sistema con pompa per vuoto per SPE offline).



Art. 54. Caratteristiche generali e tecniche

Vi sono delle caratteristiche e dei requisiti della strumentazione che sono considerati fondamentali. L'offerente è dunque obbligato nella sua offerta tecnica ad evidenziare il possesso di tali caratteristiche e di tali requisiti palesandoli tutti, nessuno escluso. Non viene a tali requisiti e caratteristiche assegnato alcun punteggio, proprio perché ritenuti indispensabili. In assenza anche di uno solo dei requisiti meglio sotto specificati, il concorrente non verrà ammesso al prosieguo della procedura di gara.

- 1) Sistema n. 1: sistema UPLC o similare accoppiato a triplo quadrupolo (caratteristiche indispensabili):
 - a) modulo di pompaggio a gradiente binario ad alta pressione (almeno 600 bar) per la separazione cromatografica con le seguenti caratteristiche:
 - i) intervallo di flussi selezionabile almeno da 0.01 a 2 ml/min in intervalli di 0.001 ml;
 - ii) pressione max almeno 600 bar a 2 ml/min o superiore, protezione per sovrappressione;
 - iii) delay volume delle pompe non più di 300 µl
 - iv) accuratezza della composizione del gradiente (0.5%);
 - v) sistema di miscelazione ad alta pressione
 - vi) sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - vii) valvola per arricchimento gestita da software
 - b) secondo modulo di pompaggio con pompa isocratica per la preparazione del campione
 - c) degasatore;
 - d) modulo di termostatazione colonne con le seguenti caratteristiche:
 - i) Stabilità della temperatura +/- 0.1 °C;
 - ii) Possibilità di pre-termostatazione della fase mobile prima del suo ingresso in colonna;
 - iii) sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - e) autocampionatore a loop variabile con le seguenti caratteristiche:
 - i) loop di iniezione a capacità variabile, selezionabile via software con volume adeguato alla procedura di preparazione online del campione
 - ii) precisione migliore dello 0,25% RSD
 - iii) carry over < 0,05% RSD
 - iv) sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - f) spettrometro di massa a triplo quadrupolo (uno dei 3 strumenti a maggiore sensibilità della ditta produttrice) con le seguenti caratteristiche:
 - i) Intervallo di massa da 15 a 2000 amu;
 - ii) Velocità di scansione almeno 4000 amu/s;
 - iii) operatività in un intervallo di temperatura del laboratorio da 15 a 28°C (fornire copia del documento relativo alla Site Preparation dello strumento);
 - iv) Modalità di acquisizione: MS scan, MS/MS product ion scan, MRM, MRM dinamico, MS/MS neutral loss/gain, scan and parent ion scan, SIM;
 - v) Tempo minimo tra letture di transizioni diverse di dwell time 5 ms
 - vi) Possibilità di eseguire cambio di polarità di ionizzazione in un tempo non superiore a 100 msec
 - vii) Linearità del sistema di almeno 4 ordini di grandezza;
 - viii) Sistema di vuoto ad alta efficienza con pompe di tipo turbomolecolare o rotative (la ditta comunque è tenuta a descrivere il sistema di vuoto adottato);
 - ix) Sistema completo di sorgente ESI
 - x) Possibilità di pulizia della sorgente senza perdere il vuoto;
 - g) un generatore di azoto insonorizzato di portata adeguata allo strumento, con compressore integrato;
 - h) sistema a copertura di insonorizzazione per le pompe;



- i) Sistema di gestione completo di PC e stampante laser con software di gestione in grado di poter disporre di differenti modalità di integrazione e quantificazione. Deve disporre delle seguenti funzionalità:
- avere funzioni specifiche per l'analisi e la quantificazione di composti target in ambito di analisi multiresiduali;
 - poter cambiare la polarità di ionizzazione all'interno della stessa corsa analitica;
 - operare in scansione MS, MS SIR, MS/MS, MS/MS neutral loss, MS/MS products, MRM e total ion current monitoring;
 - essere in grado di ottimizzare in maniera automatica le condizioni di analisi e di frammentazione degli analiti di interesse;
- j) gruppo UPS
- 2) Sistema n. 2: sistema UPLC o similare accoppiato a triplo quadrupolo a elevata sensibilità caratteristiche indispensabili):
- modulo di pompaggio a gradiente binario ad alta pressione (almeno 1000 bar) con le seguenti caratteristiche:
 - intervallo di flussi selezionabile almeno da 0.01 a 2 ml/min in intervalli di 0.001 ml;
 - pressione max almeno 600 bar a 2 ml/min o superiore, protezione per sovrappressione;
 - accuratezza della composizione del gradiente (+/-0.5% tra 5 e 95%);
 - sistema di miscelazione ad alta pressione
 - delay volume delle pompe non più di 100 µl
 - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - degasatore;
 - modulo di termostatazione colonne con le seguenti caratteristiche:
 - Stabilità della temperatura +/- 0.1 °C;
 - Possibilità di pre-termostatazione della fase mobile prima del suo ingresso in colonna;
 - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - autocampionatore a loop variabile con le seguenti caratteristiche:
 - loop di iniezione a capacità variabile, selezionabile via software compresa fra 0.1 e 40 µl;
 - precisione migliore dello 0,25% RSD
 - carry over < 0,05% RSD
 - sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - spettrometro di massa a triplo quadrupolo (dovrà essere fornito lo strumento con la maggiore sensibilità – top della gamma della ditta produttrice al momento dell'uscita del presente bando di gara) con le seguenti caratteristiche:
 - Velocità di scansione almeno 5000 amu/s con step size di 0.1;
 - operatività in un intervallo di temperatura del laboratorio da 15 a 28°C (fornire copia del documento relativo alla Site Preparation dello strumento);
 - Modalità di acquisizione: MS scan, MS/MS product ion scan, MRM, MRM dinamico, MS/MS neutral loss/gain, scan and parent ion scan, SIM;
 - Tempo minimo tra letture di transizioni diverse di dwell time non superiore a 3 ms
 - Possibilità di eseguire cambio di polarità di ionizzazione in un tempo non superiore a 100 msec nell'ambito delle stessa corsa cromatografica
 - Linearità del sistema di almeno 4 ordini di grandezza;
 - Sistema di vuoto ad alta efficienza con pompe di tipo turbomolecolare o rotative raffreddate ad aria (la ditta comunque è tenuta a descrivere il sistema di vuoto adottato);
 - Sistema completo di sorgente ESI
 - Sistema completo di sorgente APCI
 - Possibilità di pulizia della sorgente senza perdere il vuoto;



- xi) Dovrà essere fornita un'analisi di sensibilità alla reserpina relativo ad una iniezione in colonna di 50 fg ed indicato il rapporto segnale rumore senza estrapolazione (la ditta fornitrice dovrà anche allegare il cromatogramma relativo)
 - f) un generatore di azoto insonorizzato di portata adeguata allo strumento, con compressore integrato;
 - g) sistema a copertura di insonorizzazione per le pompe;
 - h) Sistema di gestione completo di PC e stampante laser con software di gestione in grado di poter disporre di differenti modalità di integrazione e quantificazione. Deve disporre delle seguenti funzionalità:
 - i) avere funzioni specifiche per l'analisi e la quantificazione di composti target in ambito di analisi multiresiduali;
 - ii) poter cambiare la polarità di ionizzazione all'interno della stessa corsa analitica;
 - iii) operare in scansione MS, MS SIR, MS/MS, MS/MS neutral loss, MS/MS products, MRM e total ion current monitoring;
 - iv) essere in grado di ottimizzare in maniera automatica le condizioni di analisi e di frammentazione degli analiti di interesse;
 - i) gruppo UPS
- 3) Sistema n. 3: sistema HPLC tradizionale con pompa quaternaria e rivelatore DAD, rivelatore elettrochimico e rivelatore fluorimetrico (caratteristiche indispensabili):
- a) modulo di pompaggio a gradiente quaternario ad alta pressione (almeno 300 bar) con le seguenti caratteristiche:
 - i) pressione max almeno 300 bar, protezione per sovrappressione;
 - ii) accuratezza della composizione del gradiente (0.5%);
 - iii) sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita
 - b) degasatore;
 - c) modulo di termostatazione colonne con le seguenti caratteristiche:
 - i) Possibilità di pre-termostatazione della fase mobile prima del suo ingresso in colonna;
 - ii) sistemi di sicurezza che comprendano sensori di perdita;
 - d) autocampionatore a loop variabile
 - e) rivelatore DAD
 - f) rivelatore elettrochimico in parallelo adatto all'utilizzo kit catecolamine, metanefrine, VMA, 5HIAA e HVA.
 - g) Rivelatore fluorimetrico in parallelo adatto all'utilizzo kit porfirine
 - h) Sistema di gestione completo di PC e stampante laser con software di gestione in grado di poter disporre di differenti modalità di integrazione e quantificazione.
 - i) Gruppo UPS

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare i prodotti classificati come Dispositivi Medici, a far data dal 01.05.2009, salvo proroghe ministeriali, possono essere acquistati, utilizzati, dispensati nell'ambito del servizio sanitario nazionale se in possesso del numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57, comma 1 della legge 27.12.02, n. 289 e pubblicati nel Repertorio.



Art. 55. Modalità e termini di consegna

Strumentazione

La consegna deve essere effettuata in porto franco (anche nel caso di utilizzo del vettore) con assunzione, da parte del Fornitore di qualsiasi onere.

La consegna della strumentazione, completa degli accessori per l'avvio della stessa, dovrà essere effettuata, fatti salvi diversi accordi con il Direttore della Struttura interessata, entro 45 giorni consecutivi dalla data di invio dell'ordine.

Salvo diversamente indicato la consegna deve essere effettuata, con idoneo preavviso, direttamente sul luogo dell'installazione (previa verifica accessibilità del mezzo che si intende utilizzare); l'eventuale appoggio a magazzino in attesa dell'installazione non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'art. 1766 del c.c..

Sono a carico del Fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli).

I tempi di installazione verranno concordati con il Fornitore che formulerà un cronoprogramma. I tempi concordati andranno rispettati.

Nella fase di installazione il Fornitore dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e d'uso necessario per la definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché per l'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.

I corsi di istruzione del Personale dovranno essere svolti preferibilmente prima o durante l'installazione, al massimo entro i 7 giorni successivi all'installazione.

Ritardi imputabili all'organizzazione del Laboratorio utilizzatore non comporteranno penalità per il Fornitore.

Dovrà essere consentita la massima funzionalità nella prosecuzione delle normali attività del Laboratorio utilizzatore.

Al termine del contratto, salvo i casi di prosecuzione contrattuale, le apparecchiature saranno ritirate a cura e spese del Fornitore.

Materiale di consumo

La consegna dei prodotti consumabili deve avvenire a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte del competente servizio dell'Azienda AOU Maggiore della Carità; i prodotti consegnati dovranno possedere tutti i requisiti delle schede tecniche presentate in sede di offerta.

I prodotti forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna, per un periodo di tempo pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della loro validità complessiva.

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, scaricamento a terra presso il Centro Ricezione merci indicato nell'ordinativo.



In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo stesso o entro il termine perentorio di 48 ore in casi eccezionali e di emergenza, quando l'urgenza del caso sanitario lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura.

I prodotti saranno consegnati dal Fornitore, con regolare documento di trasporto, riportante il numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura, la descrizione dei prodotti, con la relativa data di scadenza e lotto.

Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata "Data di accettazione della fornitura". In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà "con riserva".

Anche a consegna avvenuta accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro otto giorni dal ricevimento.

E' facoltà della AOU Maggiore della Carità contestare la merce consegnata non soltanto entro gli otto giorni successivi al ricevimento ma anche successivamente a tale termine nei casi in cui, quando si procederà all'effettivo utilizzo, la merce dovesse palesare qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna.

La comunicazione della contestazione o l'accettazione con riserva interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Azienda contraente.

L'AOU Maggiore della Carità dovrà ottenere la sostituzione della merce consegnata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite fax, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla merce contestata, l'AOU Maggiore della Carità potrà procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese.

Art. 56. Collaudo

Il collaudo si intende a carico del Fornitore e dovrà essere effettuato in presenza del Direttore della Struttura complessa Laboratorio Analisi e del funzionario tecnico del settore Ingegneria Clinica. La firma di uno specifico verbale di collaudo da parte dei funzionari della ditta fornitrice, del responsabile utilizzatore e del funzionario tecnico della Ingegneria Clinica, certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, ha un completo e corretto funzionamento, e che la fornitura è conforme a quanto offerto. L'AOU Maggiore della Carità si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali. In particolare l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica deve essere effettuata con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove verranno utilizzate. Laddove nel manuale che accompagna l'apparecchiatura fosse consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la ditta offerente lo dovrà comprendere nel prezzo offerto. In generale qualunque operazione/accessorio 'consigliati' nei manuali di installazione ed utilizzo deve intendersi 'obbligatorio' con esecuzione/installazione a cura della ditta.



Art. 57. Penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penalità, oltre ai casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale, in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto stesso.

Il Fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità:

- per ogni giorno di calendario di ritardo nella consegna della strumentazione nonché nella relativa installazione, di cui all'art. 55 del Capitolato, una penale pari ad € 300,00, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto; ove il ritardo si verifichi tra lo smontaggio della vecchia attrezzatura e l'installazione del nuovo prodotto la misura della penale sale da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 3.000 Euro al singolo giorno di calendario di ritardo;
- per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale rispetto ai termini contrattuali, una penale pari al 2% dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di Euro 250,00;
- per ogni giorno di ritardo sugli interventi e per ogni giorno di fermo macchina superiore a quello previsto, una penale pari all'1% della quota parte riguardante il servizio annuale di assistenza, oltre al risarcimento danni dovuti per il fermo della strumentazione;

Art. 58. Evoluzione dei prodotti

Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini della AOU Maggiore della Carità, qualora ne fosse vietato l'uso.

Il presente Capitolato speciale si compone di n 58 articoli e n. 8 allegati

per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti gli articoli del presente capitolato.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto



Allegati:

- ❖ **Allegato A:** Istanza di partecipazione
- ❖ **Allegato B:** Modello subappaltatori
- ❖ **Allegato C:** Modello per le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di carattere morale e professionale
- ❖ **Allegato D.1:** Schema dichiarazione avvalimento Impresa ausiliata
- ❖ **Allegato D.2:** Schema dichiarazione avvalimento Impresa ausiliaria
- ❖ **Allegato E:** Schema compilazione offerta economica
- ❖ **Allegato F:** Modello DUVRI
- ❖ **Allegato G:** Dichiarazione avvenuto sopralluogo

